

L'Amministratore Delegato

CIRCOLARE ALLA SPETTABILE CLIENTELA

Come noto alla Gentile Clientela, gli scali merci terminali di ferrovia gestiti da Terminali Italia rientrano nell'ambito di applicazione del DM 20.10.1998.

La permanenza delle UTI con merci classificate pericolose ai sensi della normativa RID deve essere limitata tramite opportuna regolamentazione, al fine di escludere ogni permanenza diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna.

In data 30.03.2020 con nota del Direttore Operativo di Terminali Italia, è stata comunicata l'ultima regolamentazione attualmente in vigore.

A seguito del monitoraggio effettuato in questi mesi sulle giacenze delle UTI con merci pericolosa, e in linea con i processi di miglioramento continuo messi in atto da Terminali Italia, si rende necessario innalzare ulteriormente il livello di attenzione relativamente alla gestione delle UTI in questione. Pertanto, con la presente si avvisa la Gentile Clientela che a far data dal 14.12.2020 la nuova regolamentazione, che annulla e sostituisce la precedente, sarà la seguente:

1) MERCI IN AMBITO RID/ADR

UTI con merci pericolose in arrivo via strada

Le UTI saranno accettate in terminal solo se il treno su cui devono essere caricate è previsto in partenza lo stesso giorno della consegna. L'ingresso in terminal deve avvenire con almeno 60 minuti di anticipo rispetto alla chiusura del treno (HRL), nei casi di UTI consegnate in ritardo le stesse non saranno accettate in Terminal.

UTI con merce pericolosa in arrivo via ferrovia o in regime di Gateway

Le UTI devono essere ritirate o rilanciate entro 12 ore dalla messa a disposizione in terminal o comunque ed in ogni caso entro l'orario di chiusura del terminal stesso, salvo prescrizioni di ritiro più restrittive per merci particolari.

Qualora il ritiro o il rilancio non avvenga entro i limiti sopra indicati, verrà applicata una penale di € 30, 00 (trenta) per ogni ora di giacenza aggiuntiva.

Contestualmente alla penale, e sino al ritiro o al rilancio della UTI contenente merce pericolosa, verrà sospesa l'accettazione di ogni UTI del cliente (MTO) interessato.

A fronte del mancato ritiro o rilancio delle UTI nei tempi stabiliti, oltre a quanto sopra previsto, tutte le spese sostenute da Terminali Italia e l'eventuale maggior danno potranno essere richiesti anche giudizialmente al MTO inadempiente.

Sarà inoltre facoltà potestativa della scrivente Terminali Italia adottare ogni ulteriore azione a tutela propria e del pubblico interesse (risoluzione per inadempimento, segnalazione alle forze dell'ordine, denuncia alla pubblica autorità, etc. etc.).



2) RIFIUTI

a) UTI con rifiuti classificati pericolosi ai sensi del RID/ADR

Per le UTI con rifiuti classificati pericolosi ai sensi del RID/ADR, valgono le medesime regole sopra indicate per le UTI con merce pericolosa.

b) UTI contenenti altre tipologie di rifiuti

Come da recenti disposizioni normative (D.lgs. n. 116/2020), i rifiuti diversi da quelli classificati merce pericolosa ai sensi del RID (già regolati dal punto a) possono sostare in terminal fino a 6 (sei) giorni, trascorsi i quali il gestore del terminal è obbligato a darne notizia alle autorità competenti, al produttore del rifiuto e all'MTO di riferimento, garantendo nel frattempo il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.

Al fine di permettere il corretto inoltro della obbligatoria comunicazione alle autorità competenti, gli MTO devono fornire, per ogni singola UTI, il nominativo e l'indirizzo PEC se disponibile o e-mail del produttore del rifiuto.

Nello specifico, nelle more dell'implementazione dei sistemi informatici che renderanno l'inserimento di tali informazioni obbligatorie al momento della prenotazione, i dati dovranno essere forniti con le seguenti modalità:

- per le UTI in consegna via camion, al momento della accettazione in ingresso; in mancanza delle informazioni sul produttore del rifiuto le UTI non saranno accettate in terminal.
- per le UTI in arrivo via treno, tali informazioni devono essere contenute nei documenti messi a disposizione del terminal.

In ogni caso gli MTO si impegnano a sanare prontamente qualsiasi carenza documentale. La violazione di tale obbligo sarà considerata grave inadempimento contrattuale.

La normativa prevede altresì che tutti gli oneri sostenuti dal gestore del terminal siano posti a carico dei precedenti detentori e del produttore del rifiuto, in solido fra loro. Qualsiasi onere che Terminali Italia dovesse sostenere per la sosta eccedente i sei giorni, verrà quindi addebitato all'MTO di riferimento quale unico interlocutore contrattuale della scrivente.

Pertanto, al fine di evitare il coinvolgimento delle autorità competenti e i maggiori oneri derivanti dalla prosecuzione della sosta e dei relativi adempimenti da parte del terminal, si dispone che le UTI contenenti rifiuti, diversi da quelli classificati merce pericolosa ai sensi del RID, vengano spedite via treno o ritirate via strada entro e non oltre i sei giorni dall'ingresso in terminal. In mancanza, verrà sospesa l'accettazione di ogni UTI del cliente (MTO) interessato.

In ogni caso, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, qualsiasi onere eventualmente sostenuto da Terminali Italia per garantire la corretta gestione delle UTI contenenti rifiuti nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, sarà richiesto allo stesso MTO.

Cordiali saluti.